

DECRETO-LEGGE 202/2024 “MILLEPROROGHE 2025”: UN MIX INCONSISTENTE DI MISURE PARZIALI E DANNOSE

La prassi dell'adozione di provvedimenti legislativi di proroga di termini, i cosiddetti **decreti “Milleproroghe”**, si è intensificata da oltre vent'anni ed è ormai diventata consuetudine. In pratica, tutte le forze politiche che sono state al governo vi hanno fatto ricorso, inserendo in questi provvedimenti misure riguardanti **temi molto variegati e trasversali**, non riconducibili ad una singola materia o disciplina di settore.

In passato, però, se non altro è accaduto che i “Milleproroghe”, nonostante questa loro eterogeneità, riuscissero comunque ad essere **l'occasione per affrontare alcune questioni concrete** riguardanti famiglie e imprese, magari rimediando a mancate soluzioni offerte dalla Legge di Bilancio appena approvata.

Questa volta – come peraltro anche l'anno passato e quello precedente – **non è stato affatto così**, per il semplice motivo che il tempo trascorso per l'esame al Senato è stato tutto consumato in uno **scontro interno alla maggioranza** che ha bloccato per settimane la discussione in Commissione, per poi arrivare all'**ennesimo voto di fiducia** – **l'ottantesimo!** – e alla solita approvazione senza un vero confronto in Aula.

Ancora una volta, a dominare è stata la **logica del “baratto”**: Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia hanno dato vita ad una contrapposizione solo per poter piantare qualche bandierina, per strappare qualche piccolo risultato, per rispondere a interessi particolari e lobbistici, rincorrendo pezzi di elettorato con **misure molto parziali**, in molti casi **inutili** e in altri **estremamente dannose**.

Lo ha sottolineato in modo chiaro e diretto la [deputata del PD-IDP Antonella Forattini](#), che nel corso del suo intervento in Aula ha osservato che questo decreto non è altro che “uno **strumento di distribuzione di favori e oboli**, a vantaggio di **sacche di elettorato che il centrodestra deve ricompensare e vuole fidelizzare**, non importa se rappresentino modelli positivi o negativi dal punto di vista delle regole della convivenza civile”.

Dei **problemi veri** del Paese e degli italiani, invece, **nessuna traccia**. Come ha osservato nella sua dichiarazione di voto sulla fiducia la [deputata del PD-IDP Silvia Roggiani](#), nel decreto “non c'è nessuna risposta a chi fa più fatica, a chi rinuncia a curarsi, a chi guarda a quelle liste d'attesa e non può spendere perché è povero, perché ha un lavoro ma quel lavoro non basta”.

Oltre a tutto ciò che di inutile e sbagliato contiene, questo decreto si distingue infatti per quello di cui non si occupa, di tutto quello che non c'è: rispetto alla **sanità**, alla **scuola**, al **potere d'acquisto di stipendi e pensioni**, alla **produzione industriale** che cala da ventitré mesi consecutivi, **niente di niente**, nemmeno una misura. Niente per ridurre le **liste d'attesa**. Niente per sostenere le **imprese**. Niente per prorogare le graduatorie della **pubblica amministrazione**, per potenziare gli **istituti di cura e di ricerca scientifica**, per contrastare fino in fondo la **povertà educativa**. Nessuna delle misure che noi avevamo chiesto per calmierare il **costo dell'energia** e garantire le famiglie rispetto al **rincarico delle bollette**.

Governo e maggioranza hanno preferito occuparsi di tutt'altro: della riammissione in termini della **rottamazione-quater**, che oltre a costare allo Stato e alla collettività diversi milioni di euro in termini di risorse – guardando al pluriennale si va oltre le centinaia di milioni – lancia un **messaggio devastante ai cittadini**, dicendo loro in buona sostanza che basta essere furbi ed aspettare qualche tempo, e le tasse si possono non pagare senza incorrere in alcuna conseguenza, perché tra rottamazioni, ravvedimenti e condoni qualcosa succederà.

Stesso messaggio, peraltro, che arriva agli italiani con la misura che **abolisce le sanzioni ai "no vax"**, a tutti coloro che nel periodo più duro della pandemia si sono sottratti a un dovere civico e di solidarietà rifiutandosi di vaccinarsi. Un vero proprio **schiaffo ai milioni di italiani che si sono vaccinati per il bene di tutti** e anche a quelli che non l'hanno fatto ma che le sanzioni le hanno pagate. E soprattutto, **un'offesa a tanti medici e infermieri** che hanno perso la vita o hanno rischiato per curare gli italiani.

Il **nostro giudizio** su questo decreto "Milleproproghe" non può che essere, quindi, **decisamente critico** e **il nostro voto** in Aula è stato per questo **contrario**, come ha motivato con chiarezza la [deputata del Pd-IDP Simona Bonafè](#) nella sua dichiarazione di voto finale, considerandolo un provvedimento "**caotico, fatto male, esaminato peggio** (e non solo alla Camera dei deputati, ma anche al Senato) e con tanti e tali **norme** che non sono solo **sbagliate**, ma **pericolose**, perché danno un messaggio culturale al Paese che riassumo così: se non paghi le tasse, se te ne fregghi dell'obbligo vaccinale, insomma, non se sei un cittadino onesto che rispetta le regole ma solo se sei un furbetto, allora il Governo ti premia".

Detto ciò, ecco elencate qui di seguito, sinteticamente, le **principali misure** in esso contenute.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi" (approvato dal Senato) [AC 2245](#) e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alle Commissioni riunite V Bilancio e Tesoro e I Affari Costituzionali.

Validità delle autorizzazioni alle assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato (art. 1, co. 1)

Si disciplina, in via transitoria e a regime, il **periodo entro cui le amministrazioni dello Stato**, le agenzie e gli enti pubblici non economici **possono esercitare le facoltà assunzionali**, incluse quelle derivanti da speciali disposizioni di legge, da autorizzare, ai sensi della normativa vigente, con apposito Dpcm.

Validità delle facoltà assunzionali delle università statali (art. 1. co. 1-bis)

Nel corso dell'esame **in sede referente al Senato** si è stabilito che, a decorrere dal 2025, le **facoltà assunzionali** autorizzate a favore delle **università statali** con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca hanno una **validità non superiore a tre anni** e non possono essere ulteriormente prorogate. In via transitoria, alle facoltà assunzionali relative ad annualità pregresse al 2025, autorizzate o da autorizzare e non ancora esercitate, si provvede, relativamente alle cessazioni verificatesi negli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, entro il 31 dicembre 2025, relativamente alle cessazioni verificatesi nel 2021 e nel 2022, entro il 31 dicembre 2026, relativamente alle cessazioni verificatesi nel 2023, entro il 31 dicembre 2027.

Versamenti contributivi da parte delle pubbliche amministrazioni (art. 1, co. 2 e 3)

Si modificano i termini di due normative transitorie, relative alla **prescrizione temporale delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria** inerenti ai **dipendenti pubblici** e ai **soggetti titolari con pubbliche amministrazioni di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa** (o di rapporti assimilati a quest'ultima categoria). Si prevede un **differimento** dal 31 dicembre 2024 al **31 dicembre 2025** del termine finale di applicazione della norma transitoria che, per i **casì di mancato versamento** di queste contribuzioni da parte delle pubbliche amministrazioni, **esclude l'applicazione delle sanzioni civili** e degli interessi di mora.

Delibere relative ad alcuni tributi comunali (art. 1, co. 2-bis e 2-ter)

In **sede referente al Senato** sono stati prorogati i termini concernenti la **tempestività delle delibere regolamentari** e di **approvazione delle aliquote e delle tariffe** concernenti alcuni tributi comunali, tra cui l'IMU, e si è stabilita la disciplina applicabile in caso di **differenza** (positiva o negativa) fra l'IMU versata e quella effettivamente dovuta.

Personale dell'Avvocatura dello Stato (art. 1, co. 4)

Si consente fino al 31 dicembre 2025 all'**Avvocatura dello Stato** di avvalersi di **personale non dirigenziale in posizione di comando senza** dover ricevere il **nulla osta** dell'Amministrazione di appartenenza e **in deroga all'attuale limite del 25 per cento**.

Proroga termini misure straordinarie per progettazione e realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa (art. 1, co. 5 e 6)

Si dispongono ulteriori proroghe alla normativa vigente riguardante il nuovo **complesso ospedaliero della città di Siracusa**. In particolare viene differito dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine per la realizzazione di tale **nuova struttura ospedaliera** e si estende, sempre al 31 dicembre 2025, la durata dell'incarico del **Commissario straordinario** nominato allo scopo della realizzazione del complesso ospedaliero. Agli **oneri** derivanti dalla proroga, quantificati in **100 mila euro per il 2025**, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione.

Differimento per la realizzazione di medie opere (art. 6-bis)

In **sede referente al Senato** si è differito dal 31 gennaio 2023 al 30 giugno 2023 il termine di affidamento delle opere che hanno usufruito dei contributi disposti per il 2021, a favore dei Comuni per la realizzazione di **opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio**, le cosiddette “**medie opere**”.

Contrasto alla crisi idrica (art. 1, co. 7, 8 e 8-bis)

Viene **rinnovata anche per il 2025 l'autorizzazione di spesa di 150 mila euro** disposta per il 2024 dal cosiddetto “decreto siccità” del 2023 per la copertura degli oneri derivanti dai compensi degli esperti o consulenti di cui può avvalersi il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DIPE) per l'esercizio delle funzioni di segreteria tecnica della **Cabina di regia** per la **crisi idrica**.

In **sede referente al Senato** si è disposto che il **DIPE** debba trasmettere alle Camere, entro il 30 marzo di ogni anno, una **relazione sulle attività svolte e le spese sostenute** dalla suddetta Cabina di regia nel corso dell'anno precedente.

Responsabilità erariale (art. 1, co. 9)

Si **proroga** di quattro mesi, dal 31 dicembre 2024 al **30 aprile 2025**, la disposizione del decreto-legge n. 76 del 2020 che **limita la responsabilità erariale** di amministratori, dipendenti pubblici e privati cui è affidata la gestione di pubbliche risorse ai danni causati dalle **sole condotte poste in essere con dolo**, escludendo quindi ogni responsabilità per colpa grave.

Attività del Commissario straordinario per il G7 (art. 1, co. 10)

Si proroga fino al **30 giugno 2025** l'attività del **Commissario straordinario per il G7**.

Procedure concorsuali nella PA e stabilizzazioni presso alcuni enti territoriali (art. 1, co. 10-bis e 10-decies)

A seguito dell'**esame al Senato** è stato spostato dal 31 dicembre 2024 al **31 dicembre 2025** il termine entro cui è possibile **bandire concorsi pubblici in deroga all'obbligo** di previo esperimento delle **procedure di mobilità volontaria**. Si consente analogo deroga, fino al **31 dicembre 2026**, in riferimento ad alcune **assunzioni da parte di enti territoriali** finalizzate alla stabilizzazione di personale a tempo determinato in possesso di determinati requisiti.

Proroga del mandato dei componenti dell'ANVUR (art. 1, co. 10-ter)

Si dispone che l'**ANVUR**, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, mantenga l'**attuale composizione** per un anno. Il **mandato dei componenti degli organi in scadenza** è **prorogato**, al fine di garantire la continuità delle attività dell'Agenzia nelle more della revisione del regolamento concernente la struttura e il funzionamento della stessa.

Interventi PNRR (art. 1, co. 10-quater)

Nel corso dell'esame in **sede referente presso il Senato**, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2029 la possibilità per le **amministrazioni pubbliche** di avvalersi direttamente dell'**assistenza** e del **supporto tecnico operativo di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.** e di sue società direttamente o indirettamente controllate, per la realizzazione degli **interventi pubblici di investimento** previsti nell'ambito di **piani o strumenti di programmazione europea** (quali Fondi strutturali, *React-EU*, FSC, Fondo complementare al PNRR), al fine di sostenerne l'efficace e tempestiva attuazione, garantendo la massima sinergia e un'efficiente capacità di spesa delle pubbliche amministrazioni.

Organismi indipendenti di valutazione (art. 1, co. 10-quinquies)

Nel corso dell'**esame al Senato** si è stabilita la possibilità, per i rapporti in corso alla data di entrata in vigore di questa disposizione, di prorogare la **durata degli incarichi** dei componenti degli **organismi indipendenti di valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni**. La proroga non può essere per un periodo superiore alla durata massima dell'incarico. La durata dell'incarico, conferito o rinnovato per effetto della proroga disposta dalla disposizione in commento, non può in ogni caso, superare il 31 dicembre 2027.

Relazione annuale dell'Osservatorio nazionale per l'assegno unico e universale (art. 1, co. 10-sexies)

Al **Senato**, in **sede referente**, è stato modificato l'art. 9, co. 3, lett. *b*) del D.Lgs. n. 230 del 2021, relativo all'istituzione dell'**Osservatorio nazionale per l'assegno unico e universale**, prevedendo che tale Osservatorio predisponga per l'Autorità politica delegata per la famiglia una relazione non più semestrale, ma annuale.

Incarichi dirigenziali e direttivi a soggetti in quiescenza (art. 1, co. 10-septies)

Modificata, in **sede referente al Senato**, la disciplina restrittiva sulla possibilità, per i **soggetti già collocati in quiescenza**, di titolarità di incarichi pubblici: si alza da uno a due anni il limite massimo della durata degli incarichi dirigenziali o direttivi conferiti a titolo gratuito.

Prorogata la sospensione del divieto di conferire incarichi di livello regionale a componenti di Consigli comunali (art. 1, co. 10-octies)

Nel corso dell'esame in **sede referente al Senato** si è stabilito di **prorogare fino al 31 dicembre 2025** la **sospensione del divieto** di conferire **incarichi amministrativi di vertice o dirigenziali di livello regionale** ai componenti dei **Consigli dei Comuni** con popolazione superiore a 15 mila abitanti e ai componenti dei Consigli di una forma associativa tra Comuni che superi i 15 mila abitanti. L'inconferibilità che non trova applicazione riguarda l'assunzione nella Regione, nell'anno successivo alla cessazione del mandato comunale, degli incarichi amministrativi di vertice della Regione stessa; degli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale; degli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale; degli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

Utilizzo delle quote di avanzo di amministrazione svincolate da parte di Regioni ed enti locali (art. 1, co. 10-novies)

Nel corso dell'esame in **sede referente al Senato** sono state autorizzate le **Regioni** e gli **enti locali** – e gli enti ad essi strumentali – ad utilizzare, in sede di approvazione del rendiconto 2024, le **quote di avanzo vincolato di amministrazione**, limitatamente alle risorse di parte corrente, oltre che per la copertura del disavanzo della gestione 2024 delle Aziende del servizio sanitario regionale, **anche per il sostegno degli operatori del settore turistico-ricettivo, termale e della ristorazione** che esercitano la propria attività nei **Comuni**, classificati come **montani**, della **dorsale appenninica** in conseguenza delle perdite subite nel periodo dal 1° novembre 2022 al 15 gennaio 2023.

Norme contabili sull'utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione per le Regioni e le Province autonome (art. 1, co. 10-undecies)

Nel corso dell'esame in **sede referente al Senato** si è estesa al 2024 l'applicazione delle norme concernenti l'utilizzo delle quote accantonate e vincolate del **risultato di amministrazione** recate dalla Legge di Bilancio per il 2019 per le Regioni a statuto ordinario, con la possibilità dell'applicazione di queste disposizioni anche per le **Regioni a statuto speciale e le Province autonome**.

Disapplicazione dell'ordinario meccanismo dell'area negoziale per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate (art. 2, co. 1, lett. b)

Si proroga a **tutto il 2026** la **disapplicazione** (vigente nell'arco temporale 2018-2024) dell'**ordinario meccanismo dell'area negoziale** per i **dirigenti delle Forze di polizia** e delle **Forze armate**.

Permessi di soggiorno per sfollati dall'Ucraina (art. 2, co. 2 e 3)

Si prevede che possano essere **rinnovati fino al 4 marzo 2026** i **permessi di soggiorno in scadenza** al 31 dicembre 2024, rilasciati agli **sfollati dall'Ucraina** e che in occasione del rinnovo essi possano essere **convertiti in permessi per lavoro**, per l'attività effettivamente svolta.

Graduatorie di alcuni concorsi per il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (art. 2, co. 4)

Viene prorogata al **31 dicembre 2025** la **validità di graduatorie** approvate nel corso del 2023, di **concorsi** per l'accesso ai ruoli del **personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco**, nella qualifica di vigile del fuoco o di vice direttore tecnico-scientifico (negli ambiti professionali di biologia, chimica o psicologia).

Proroga della validità di una graduatoria di reclutamento di personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (art. 2, co. 5, lett. a)

Viene proroga al **30 giugno 2025** la **validità della graduatoria** della procedura speciale di **reclutamento** nella qualifica di vigile del fuoco, riservata al personale volontario del **Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco**, approvata con decreto ministeriale n. 310 dell'11 giugno 2019.

Prevenzione degli incendi da parte di talune strutture ricettive (art. 2, co. 6-bis)

In **sede referente al Senato** si è intervenuti sulla legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (art. 1, co. 1122), estendendo i termini per il completamento delle procedure di adeguamento alla **prevenzione degli incendi** da parte delle **strutture ricettive turistico alberghiere** e dei **rifugi alpini con più di venticinque posti letto**. Tali termini sono estesi rispettivamente al 31 dicembre 2026 e al 31 dicembre 2025.

Riserva per gli idonei della graduatoria della procedura speciale di reclutamento del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (art. 2-bis)

Prevista, in sede referente al Senato, una **riserva** del 30 per cento per il **personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco**, nell'ambito delle assunzioni al ruolo iniziale per il 2025.

Proroga termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato Covid-19 nel Registro nazionale aiuti di Stato (art. 3, co. 1)

Si dispone che la **registrazione** nel **registro nazionale degli aiuti di Stato** delle misure straordinarie adottate per il contrasto al Covid-19 con esclusivo riferimento all'Imposta municipale propria (IMU) sia effettuata entro il **30 novembre 2025**.

Responsabilità per inadempimento di obblighi riguardanti la registrazione di aiuti di Stato (art. 3, co. 2)

Si proroga dal 31 dicembre 2024 al **31 dicembre 2025** il periodo transitorio in cui l'**inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato**, con specifico riferimento alla registrazione delle misure straordinarie relative all'esenzione dall'Imposta municipale propria (IMU), **non comporta responsabilità patrimoniale** del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi.

Proroga termine di presentazione della domanda di trasferimento di immobili statali in gestione all'Agenzia del demanio agli enti territoriali (art. 3, co. 3)

Si proroga al **31 dicembre 2025** il termine entro cui gli **enti territoriali** possono presentare **richiesta motivata** all'**Agenzia del demanio** ai fini del **trasferimento** in loro favore, **a titolo gratuito**, della proprietà di talune categorie di **beni immobili**, in gestione all'Agenzia stessa.

In materia di locazioni passive (art. 3, co. 4, lett. a)

Si proroga al **31 dicembre 2025** la disciplina transitoria che prevede la **disapplicazione della riduzione dei canoni di locazione** per i contratti di locazione passiva stipulati dalle amministrazioni pubbliche centrali, dalle Autorità indipendenti e dagli enti nazionali di previdenza e assistenza.

Disposizioni riguardanti AMCO S.p.A. (art. 3, co. 4, lett. b e co. 5)

Si stabilisce che le **disposizioni di contenimento della spesa** previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco redatto dall'Istat delle amministrazioni pubbliche, **non si applichino** alla Società per azioni operante nel mercato dei crediti deteriorati **AMCO** (*Asset Management Company*) **per il 2025**, oltre che per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, come già prevedeva la norma finora vigente.

Differimento dell'applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica alla Fondazione Enea Tech e Biomedical (art. 3, co. 5-bis)

Durante l'esame al Senato si è stabilito di differire al 1° gennaio 2026 l'applicazione delle disposizioni in materia di **contenimento della spesa pubblica** per assicurare lo svolgimento da parte della **Fondazione Enea Tech e Biomedical** delle proprie attività.

Divieto di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari (art. 3, co. 6)

Si estende a **tutto il 2025** il **divieto di fatturazione elettronica** per i soggetti tenuti all'**invio dei dati al Sistema tessera sanitaria**.

Proroga inerente al Servizio pubblico di connettività (art. 3, co. 7)

Si estende al **31 dicembre 2025** la durata degli strumenti di acquisto e di negoziazione, realizzati dalla Consip Spa e dai soggetti aggregatori, aventi ad oggetto **servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività (SPC)**.

Consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi (art. 3, co. 8)

Si dispone la **sospensione**, per **24 mesi**, del procedimento per l'adozione del provvedimento di **revoca dell'autorizzazione** all'iscrizione dei **confidi** nell'**albo** degli intermediari finanziari ex **articolo 106** del TUB, conseguente al **venir meno dei requisiti dimensionali** (qualora il volume di attività finanziaria risulti inferiore a 150 milioni di euro). A tal fine, il confidi interessato deve comunicare alla Banca d'Italia, unitamente agli altri confidi coinvolti, l'avvio di un **processo di integrazione**, comprovato da idonea documentazione dalla quale risulti che, al termine di tale processo, sia rispettato il requisito del volume di attività finanziaria.

Bilanci degli enti del servizio sanitario della Regione Calabria (art. 3, co. 9)

Si proroga al **31 marzo 2025** l'adozione e l'approvazione dei **bilanci delle aziende del servizio sanitario della Regione Calabria** relativi agli anni precedenti al 2022. Si prevede che l'adozione e l'approvazione dei bilanci avvenga nel rispetto dei principi generali in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi. Si prevede, inoltre, che nell'esercizio delle citate attività, ai fini della configurabilità di eventuali profili di responsabilità sul piano amministrativo e contabile, rilevano le sole condotte poste in essere con dolo.

Proroga del regime di esenzione IVA (art. 3, co. 10)

Si posticipa al **1° gennaio 2026** l'operatività del **nuovo regime di esenzione IVA** per gli enti del **Terzo settore**.

Potenziamento della struttura amministrativa della Regione Molise (art. 3, co. 10-bis)

Si prevede che alla **Regione Molise**, fino al 30 giugno 2025, **non si applichino i vincoli** in materia di **assunzione di personale e di stipula di contratti di servizio** previsti per gli enti territoriali in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di

previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche.

Utilizzo di risorse per la continuità produttiva e aziendale di ILVA (art. 3, co. 11-13)

Si incrementa di **100 milioni** di euro l'entità della quota capitale di **prestito** concedibile da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine di supportare le indifferibili e urgenti esigenze di **continuità produttiva e aziendale**, indispensabile a preservare la funzionalità produttiva degli impianti siderurgici della società **ILVA S.p.A.**, e assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Cessioni di compendi assicurativi e allineamento di valori contabili per le imprese (art. 3, co. 14)

Si estende **da uno a due esercizi** la possibilità per le **imprese di assicurazione e riassicurazione cessionarie** di **valutare gli attivi finanziari**, non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio, in base al loro valore di rilevazione iniziale, anziché al minore tra il valore di rilevazione iniziale e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Inoltre, si estende al **31 dicembre 2025** (rispetto al 30 marzo 2025) il periodo entro cui è consentita la stessa facoltà alle imprese di assicurazione che redigono il bilancio d'esercizio sulla base dei principi contabili nazionali che acquisiscano un compendio aziendale dalle imprese cessionarie.

Rendicontazione di sostenibilità (art. 3, co. 14-bis e 14-ter)

Introdotte, in **sede referente al Senato**, proroghe in materia di **rendicontazione di sostenibilità**. In particolare, i revisori devono aver maturato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, almeno cinque crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità, ai fini del rilascio dell'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. Limitatamente alle violazioni in materia di dichiarazioni non finanziarie concernenti gli esercizi iniziati in data anteriore al 1° gennaio 2024 continua ad applicarsi la disciplina previgente.

Indennità di funzione nei Comuni dei crateri sisma 2016 (art. 3, co. 14-quater)

In **sede referente al Senato** si è prorogata di un anno, fino al 31 dicembre 2025, la facoltà per i Comuni rientranti nella cosiddetta "zona rossa" e con popolazione inferiore a 5 mila abitanti, di applicare l'**indennità di funzione** prevista per la classe di Comuni con una popolazione compresa tra 10.001 e 30 mila abitanti.

Alleggerimento degli oneri da indebitamento degli enti locali (art. 3, co. 14-quinquies)

Nel corso dell'**esame in sede referente al Senato**, sono state prorogate al 2025 alcune **misure specifiche** previste per il 2023 e il 2024 a favore degli **enti locali** correlate con le esigenze poste dalle difficoltà determinate dall'emergenza dovuta all'**aumento dei costi energetici**. In particolare, si consente agli enti locali, in considerazione dell'emergenza energetica in corso, di poter effettuare, **anche nel 2024**, operazioni di **rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui** e di **altre forme di prestito** contratto con banche, intermediari finanziari e Cassa Depositi e Prestiti. Inoltre, in caso di adesione, da parte dell'ente locale, ad **accordi promossi dall'Associazione Bancaria Italiana (Abi)** e dalle associazioni degli enti locali che prevedono la sospensione della quota capitale delle rate di ammortamento dei finanziamenti in essere, la **eventuale sospensione** della quota capitale dei mutui bancari **in scadenza nel 2023 e nel 2024** possa avvenire **in deroga** alle regole dell'art. 204 del TUEL, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste.

Svolgimento delle assemblee di società ed enti (art. 3, co. 14-sexies)

In **sede referente al Senato** si è estesa l'applicabilità delle norme sullo **svolgimento delle assemblee ordinarie di società ed enti**, disposte dall'art. 106 del decreto-legge n. 18 del 2020, alle assemblee sociali tenute entro il 31 dicembre 2025.

Accertamento e riscossione entrate locali (art. 3, co. 14-septies)

In **sede referente al Senato** si sono prorogati al 30 settembre 2025 i termini previsti dall'art. 18, co. 1, del decreto-legge n. 289 del 2000 e dall'art. 12, co. 1, lett. a) del decreto-legge n. 101 del 2022 e si è prevista la revisione di questi stessi decreti in modo da adeguare la disciplina dell'art. 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, relativa all'**albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali**, alla normativa dell'UE.

Credito d'imposta nelle Zone logistiche semplificate (art. 3, co. da 14-octies a 14-decies)

Sempre in **sede referente al Senato** è stato esteso il **credito d'imposta** per gli investimenti nelle **Zone logistiche semplificate (ZLS)** anche agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, disciplinandone la modalità di accesso e la relativa misura.

Intermediari finanziari non professionali - società cooperative (art. 3, co. 14-decies)

In **sede referente al Senato** si è prorogata al 31 maggio 2026 la possibilità prevista dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, a determinate condizioni, per le **società cooperative** di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, di continuare a svolgere la propria attività, come **intermediari finanziari non professionali**

esclusivamente nei confronti dei propri soci, senza chiedere la relativa autorizzazione alla Banca d'Italia.

Riammissione alla definizione agevolata e altri differimenti in materia di dichiarazioni fiscali (art. 3-bis)

Nel corso dell'esame in **sede referente al Senato** si è prevista la **riammissione alla procedura di definizione agevolata** dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (cosiddetta **rottamazione-quater**), riconoscendo ai contribuenti la facoltà di adesione entro il 30 aprile 2025. Sono stati anche disposti **ulteriori differimenti** in materia di **dichiarazioni fiscali**.

Ente Strumentale alla Croce Rossa italiana - Esacri (art. 4, co. 1)

Si **sopprimono** le parole **“e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024”** relative al termine massimo di durata in carica del Commissario liquidatore e del Comitato di sorveglianza, **organi** deputati **alla liquidazione dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa italiana (Esacri)**. Con la soppressione del riferimento a tale data non viene più previsto un termine massimo per la loro permanenza in carica, a parte il riferimento al completamento delle operazioni di liquidazione.

Ulteriore proroga della deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per medici ucraini (art. 4, co. 2)

Prorogata dal 31 dicembre 2024 al **31 dicembre 2027** la possibilità dell'**esercizio temporaneo sul territorio nazionale** delle **qualifiche professionali sanitarie** e della qualifica di operatore socio-sanitario da parte dei **professionisti cittadini ucraini, residenti in Ucraina** prima del 24 febbraio 2022, derogando alle norme in materia di esercizio delle professioni sanitarie. Viene previsto inoltre, che le strutture sanitarie e sociosanitarie interessate possono procedere al **reclutamento temporaneo di tali professionisti** non solo se muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati, ma anche se in possesso della **documentazione** da cui si evince inequivocabilmente che il soggetto è **abilitato** nel Paese di origine all'**esercizio della professione sanitaria** o all'**attività riferita agli operatori socio-sanitari**.

Crediti formativi per la formazione continua in medicina (art. 4, co. 2-bis)

Modificata, in sede referente al Senato, la normativa vigente in materia di disciplina transitoria per la **maturazione dei crediti formativi** in ambito di **formazione continua in medicina** relativamente al triennio 2020-2022, prorogandola di due anni, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025. Si è inoltre estesa al triennio 2020-2022 la disciplina, già prevista per i trienni 2014-2016 e 2017-2019, sulla certificazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo che prevede la possibilità di acquisire tale certificazione attraverso specifici crediti compensativi da definire con provvedimento della Commissione nazionale per la formazione continua.

Proroga della possibilità di conferimento di alcuni tipi di incarichi a tempo determinato nell'ambito del SSN (art. 4, co. 3)

Si consente alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) di utilizzare, **anche per il 2025**, alcuni **strumenti straordinari** – previsti nel periodo emergenziale legato al Covid-19 e successivamente prorogati – per far fronte alle **carenze di personale** sanitario e socio-sanitario che non possono essere risolte con gli ordinari istituti previsti dall'ordinamento. Si tratta del **conferimento di incarichi di lavoro autonomo o a tempo determinato** a medici specializzandi e del conferimento di incarichi a tempo determinato a personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari.

Stabilizzazione di personale precario del Servizio sanitario nazionale (art. 4, co. 3-bis)

Nel corso dell'esame in sede referente al Senato è stata modificata una disciplina transitoria introdotta dalla Legge di Bilancio 2022 e successivamente oggetto di diverse modifiche, volta alla stabilizzazione – mediante stipula di contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato – del **personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario** avente, in base a rapporti a termine instaurati a seguito di reclutamento con procedura concorsuale, una determinata anzianità di servizio presso enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale (SSN), compreso il personale non più in servizio. In particolare, il termine per il **conseguimento dei requisiti per la stabilizzazione**, già fissato al 31 dicembre 2024, è posticipato al 31 dicembre 2025.

Proroga per il 2025 della possibilità di conferimento di incarichi di lavoro autonomo a laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti agli ordini professionali, anche se privi della specializzazione (art. 4, co. 4)

Prevista la **proroga per il 2025** della possibilità per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale di **conferimento di incarichi di lavoro autonomo a laureati in medicina e chirurgia** abilitati e iscritti agli ordini professionali, anche se **privi della specializzazione**, nel rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di personale per gli enti del Servizio sanitario.

Proroga periodo di maturazione del servizio triennale come requisito temporaneo per l'accesso alla dirigenza del SSN relativa ai servizi di emergenza-urgenza (art. 4, co. 5)

Si interviene sulla disciplina che, a determinate condizioni, dà diritto al personale medico, fino al 31 dicembre 2025 e in base all'esperienza professionale acquisita, di **partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica** del SSN nella disciplina di **Medicina d'emergenza-urgenza**, anche **senza diploma di specializzazione**. In particolare si estende al **31 dicembre 2024**, invece del 30 giugno 2023, il termine finale del **periodo di maturazione**, da parte del **personale medico**, di almeno **tre anni di servizio**, anche non

continuativo, con contratti a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di lavoro flessibile, come requisito di partecipazione ai concorsi.

Procedure relative all'eventuale superamento del limite della spesa farmaceutica ospedaliera per acquisti diretti (art. 4, co. 6 e da 12-quater a 12-sexies)

Si modifica una norma transitoria nell'ambito della disciplina sulle **procedure** conseguenti all'eventuale **superamento del limite annuo della spesa farmaceutica ospedaliera per acquisti diretti**, differendo dal 31 dicembre 2024 al **30 aprile 2025** il termine finale di applicazione del **metodo transitorio di rilevazione**, da parte dell'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco), del fatturato di ciascuna azienda titolare di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), relativamente agli acquisti diretti ospedalieri dei farmaci di classe A ed H (il metodo transitorio si basa sui dati del Nuovo sistema informativo sanitario, riscontrati mensilmente e validati per via telematica dalle aziende farmaceutiche, mentre il metodo previsto a regime si basa sui dati presenti nelle fatture elettroniche).

Proroga termini di validità dell'iscrizione all'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle ASL e di altri enti del Servizio sanitario nazionale (art. 4, co. 7, lett. a)

Disposta la proroga del termine di validità dell'iscrizione nell'**elenco nazionale** dei soggetti idonei alla **nomina di direttore generale** delle **ASL, AO (Aziende ospedaliere)** e degli **altri enti del SSN** per i soggetti iscritti nell'apposito elenco del Ministero della Salute, fino alla pubblicazione del nuovo elenco aggiornato e **comunque non oltre il 31 dicembre 2025** (in precedenza non oltre il 31 dicembre 2024).

Raccolta sangue e emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia (art. 4, co. 7, lett. b)

Si sospende fino al **31 dicembre 2025** (invece che fino al 31 dicembre 2024, come previsto in precedenza) l'efficacia delle disposizioni del Regolamento recante la disciplina per l'attività di **raccolta sangue e emocomponenti** da parte di **laureati in medicina e chirurgia** abilitati.

Proroga termine per l'adeguamento alla riforma in materia di accreditamento istituzionale e stipula degli accordi con gli erogatori (art. 4, co. 7, lett. c)

Si proroga al **31 dicembre 2026** il termine entro cui le Regioni e le Province autonome provvedono ad adeguare il loro ordinamento alle disposizioni vigenti in tema di **accreditamento istituzionale** degli **erogatori** e stipula degli **accordi contrattuali**.

Proroga disciplina transitoria in tema di limitazione della responsabilità penale a titolo di omicidio colposo e lesioni personali colpose per fatti commessi nell'esercizio di una professione sanitaria (art. 4, co. 7, lett. d)

Si proroga di un anno l'applicazione di una disciplina transitoria che prevede la **limitazione della punibilità** per i reati di **omicidio colposo e lesioni personali colpose** qualora il fatto sia stato commesso nell'**esercizio di una professione sanitaria** e in **situazioni di grave carenza di personale sanitario**. Per effetto di tale proroga, fino al **31 dicembre 2025** gli esercenti una professione sanitaria potranno essere chiamati a rispondere per i fatti anzidetti, se commessi in una situazione di grave carenza di personale sanitario, **solo in presenza di colpa grave**.

Incentivo al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale (art. 4, co. 8)

Si proroga al **31 dicembre 2025** il termine, fissato precedentemente al 31 dicembre 2024, entro cui le **strutture sanitarie** pubbliche e private accreditate che erogano **prestazioni specialistiche** e di **diagnostica di laboratorio** devono approvare gli **specifici piani organizzativi** per l'adeguamento agli *standard* di utilizzo di **metodiche automatizzate**, al fine di incrementare l'efficienza delle soglie minime, sia degli esami di laboratorio sia delle prestazioni specialistiche e dei campioni analizzati con tecnologia NGS (sequenziamento di nuova generazione).

Formazione specifica in medicina generale (art. 4, co. 9)

Si interviene sulla normativa relativa alla possibilità per i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di **formazione specifica in medicina generale**, di partecipare all'**assegnazione degli incarichi convenzionali**, rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. In particolare, con le modifiche introdotte si intende: escludere la transitorietà della disciplina, eliminando il riferimento alla durata della deroga normativa fissata dal decreto-legge n. 215 del 2023 "fino al 31 dicembre 2024"; garantire il mantenimento degli incarichi già assegnati in virtù della deroga prevista dall'originaria formulazione dell'art. 9, co. 1, del decreto-legge n. 135 del 2018, come successivamente modificato dal decreto-legge n. 215 del 2023; assicurare la partecipazione all'assegnazione degli incarichi convenzionali, inclusi quelli provvisori e di sostituzione.

Incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale e di pediatri di libera scelta (art. 4, co. 10)

Si **consente a regime** ai laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione in medicina generale, di assumere **incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale**, e ai medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di

assumere **incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta** convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.

Proroghe in materia di misure per l'abbattimento delle liste d'attesa (art. 4, co. 11)

Si prevede la possibilità per le Regioni e le Province autonome, relativamente al 2025, di incrementare le **prestazioni sanitarie aggiuntive** svolte dai dirigenti medici e dal personale sanitario del **comparto sanità** dipendenti dei medesimi enti e aziende del Servizio sanitario. L'incremento di spesa – a valere sul livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato per il 2025 – è definito entro il **tetto di spesa di 143,5 milioni di euro**.

Fondi per screening regionale per il tumore al seno (art. 4, co. 11-bis)

Autorizzata, in **sede referente al Senato**, la spesa di **200 mila euro** per il **2025** e di **800 mila euro** per il **2026** per avviare progetti di rafforzamento dell'adesione e dell'estensione alle misure di **prevenzione per il tumore al seno**, mediante campagne di *screening* regionale per le donne nelle fasce d'età 45-50 anni e 70-74 anni.

Incarichi a sanitari e operatori socio-sanitari in quiescenza (art. 4, co. 12)

Si proroga dal 31 dicembre 2024 al **31 dicembre 2025** la normativa transitoria che consente il conferimento, da parte degli enti ed aziende del SSN, di **incarichi di lavoro autonomo**, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari e al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati **in quiescenza** (anche se non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo) e agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.

Proroga di norme in materia di ricetta elettronica (art. 4, co. 12-bis)

In **sede referente al Senato** è stata prorogata dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 l'applicabilità di **strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica** e delle loro modalità di utilizzo presso le farmacie.

Contributi ai policlinici universitari (art. 4, co. 12-ter)

Previsto, **in sede referente al Senato**, un finanziamento di 50 milioni di euro a partire dal 2028 a favore dei **policlinici universitari** gestiti direttamente da **università non statali**, a titolo di concorso statale al finanziamento degli oneri connessi allo svolgimento delle attività strumentali necessarie al perseguimento dei fini istituzionali, che si aggiunge ai finanziamenti già previsti fino al 2027 a normativa vigente

Requisiti di accesso al concorso per il reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici (art. 5, co. 1)

Si stabilisce che i nuovi requisiti di accesso al **concorso per il reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici** introdotti nell'ambito della riforma del reclutamento prevista dal PNRR saranno richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi dopo il **31 dicembre 2025** (e non più dopo il 31 dicembre 2024), rimanendo fermi sino ad allora i requisiti attualmente previsti.

Incarichi dirigenti tecnici (art. 5, co. 2 e 3)

Prorogato di un anno, al **31 dicembre 2025**, il termine di conclusione dei **contratti a tempo determinato** dei **dirigenti tecnici** del Ministero dell'Istruzione e del Merito, stipulati nelle more dell'espletamento del concorso finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di personale inquadrabile nello stesso profilo.

Équipe formative territoriali e docenti da porre in esonero dall'esercizio delle attività didattiche (art. 5, co. 4)

Prorogata anche per l'**anno scolastico 2025/2026** la previsione secondo cui sono individuate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito le **equipe formative territoriali** costituite da 20 docenti da porre in posizione di comando presso gli uffici scolastici regionali e presso l'amministrazione centrale e da 100 docenti da porre in **esonero dall'esercizio delle attività didattiche**, con il coordinamento funzionale dell'Unità di missione per il PNRR.

Valorizzazione dei docenti impegnati nelle attività di tutor (art. 5, co. 4-bis)

Prorogata all'**anno scolastico 2025-2026** la valorizzazione dei docenti impegnati nelle attività di **tutor, orientamento**, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, stanziando a tal fine 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Norme antincendio edifici scolastici (art. 5, da co. 4-ter a co. 4-quinquies)

In **sede referente al Senato** si è intervenuti sulla disciplina per l'adeguamento alla **normativa antincendio dell'edilizia scolastica**, differendo dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2027 il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio di asili, scuole, università ed edifici adibiti ad attività di formazione e stabilendo l'emanazione di un decreto interministeriale per la definizione delle misure gestionali di mitigazione del rischio, previste sino al completamento dei lavori di adeguamento, e le scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive. Si è anche prorogata al 31 dicembre 2025 l'adozione di un decreto interministeriale per la definizione delle modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici.

Percorsi universitari e accademici di formazione iniziale del personale docente (art. 5, co. 4-sexies)

In **sede referente al Senato** si è estesa anche all'anno scolastico 2025/26 la possibilità di svolgere con **modalità telematiche** (sincrone), fino al 50 per cento del loro totale, i **percorsi universitari e accademici di formazione iniziale del personale docente**.

Comandi personale ATA (art. 5, co. 4-septies)

Nel corso dell'esame in **sede referente al Senato** è stata prorogata, per l'anno scolastico 2025/26, la possibilità per l'Amministrazione periferica del Ministero dell'Istruzione e del Merito di avvalersi, **in posizione di comando**, di un contingente di 242 unità di **collaboratori scolastici** e di 721 **assistenti amministrativi e tecnici**.

Validità degli esami sostenuti per gli iscritti a corsi di laurea non abilitanti (art. 5-bis)

Nel corso dell'esame in **sede referente al Senato** è stata prorogata a dieci anni la **validità degli esami sostenuti**, senza necessità quindi di rinnovare l'iscrizione ai corsi e ripetere le prove già superate, per gli **iscritti a corsi di laurea non abilitanti**.

Disponibilità delle Direzioni regionali Musei trasformate in uffici dotati di autonomia speciale (art. 6, co. 1)

Si estende dal 31 dicembre 2024 al **31 dicembre 2025** il termine entro cui le **Direzioni regionali musei** trasformate in uffici dotati di autonomia speciale nell'ambito della riorganizzazione in corso del Ministero della Cultura **possono esaurire le disponibilità iscritte** nelle contabilità ordinarie loro intestate.

Durata e incardinamento della segreteria tecnica di progettazione per gli interventi di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 (art. 6, co. 2-4)

Si proroga da otto a nove anni la **durata** della **segreteria tecnica di progettazione**, creata allo scopo di rendere più veloce la realizzazione degli **interventi di tutela del patrimonio culturale** nei **territori** colpiti dagli **eventi sismici** verificatisi **dal 24 agosto 2016**. Si modifica inoltre anche il suo **incardinamento**: non più "presso il Segretariato generale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo", ma "presso il Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale del Ministero della Cultura".

Proroga della facoltà di conferire incarichi dirigenziali non generali presso il Ministero della Cultura (art. 6, co. 3-bis)

Nel corso dell'esame in **sede referente al Senato** sono stati modificati alcuni aspetti della disciplina in materia di **incarichi dirigenziali non generali del Ministero della Cultura**.

Termine per la revisione del regolamento di individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata (art. 6, co. 4-bis)

In **sede referente al Senato**, si è differito al 27 agosto 2026 il termine per la revisione del **regolamento** che ha individuato gli **interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata**.

Finanziamento di enti e istituzioni culturali (art. 6, co. 4-ter)

In **sede referente al Senato** è stato prorogato per ciascuno degli anni 2028 e 2029 lo stanziamento di 2,7 milioni di euro, attualmente previsto fino al 2027, al fine di garantire la prosecuzione delle attività dell'**Accademia internazionale di Imola**, dell'**Accademia musicale Chigiana di Siena** e della **Fondazione Scuola di musica di Fiesole**.

Proroghe in materia di politiche abitative (art. 7, co. 1)

Prorogata fino al **31 dicembre 2025** la **durata dei contratti di locazione o di assegnazione** in godimento degli immobili residenziali realizzati, in regime di edilizia agevolata, con il **programma straordinario di edilizia residenziale** per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella **lotta alla criminalità organizzata**. Previsto inoltre, fino al 31 dicembre 2025, l'obbligo di notifica della proposta di alienazione all'assegnatario, al quale è attribuito il diritto di prelazione. Rinnovati infine, fino al 31 dicembre 2025, i contratti scaduti, per consentire l'esercizio del diritto di prelazione, in base a determinate condizioni.

Misure a sostegno dell'edilizia privata (art. 7, co. 2)

Prorogati di ulteriori sei mesi i termini dei lavori nel settore dell'edilizia privata, di cui all'art. 10-*septies*, co. 1, del decreto-legge n. 21 del marzo 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 51 del 20 maggio 2022. Tale intervento effettuava la **proroga di alcuni termini in materia di edilizia privata** in considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali e dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi.

Sicurezza delle gallerie ferroviarie (art. 7, co. 3)

Differiti dal 31 dicembre 2024 al **30 aprile 2025** i termini previsti da alcune disposizioni del decreto ministeriale del 2005 relativo alla **sicurezza delle gallerie ferroviarie**, nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti contenente apposite linee guida, relative a prescrizioni tecniche di prevenzione e di protezione che i gestori e le imprese ferroviarie dovranno applicare alle infrastrutture ferroviarie e ai veicoli finalizzate a garantire un livello adeguato di sicurezza ferroviaria.

Sospensione aggiornamento sanzioni del Codice della strada (art. 7, co. 4)

Prorogata al **2025** la **sospensione dell'aggiornamento biennale** dell'importo delle **sanzioni amministrative** previste dal **Codice della strada**. Conseguentemente, viene prorogato al 1° dicembre 2025 il termine entro cui deve essere adottato il decreto ministeriale relativo agli importi delle sanzioni, che saranno applicati dal 1° gennaio 2026 e che devono essere aggiornati in base all'andamento inflattivo del biennio 2024-2025.

Revisione veicoli ispettori MIT (art. 7, co. 4-bis e 4-ter)

In **sede referente al Senato** sono stati prorogati dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 i termini previsti dall'art. 10, co. 1, del decreto-legge n. 228 del 30 dicembre 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, relativo alla **revisione periodica dei veicoli** di cui all'art. 80 del codice della strada, già precedentemente differito al 31 dicembre 2024. Sono stati anche prorogati dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 i termini previsti all'art. 13, co. 6-bis, del decreto-legge n. 183 del 31 dicembre 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 26 febbraio 2021, relativo allo svolgimento delle **prove di verifica** delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle **abilitazioni di guida** di cui all'art. 116 del codice della strada.

Attività relative al Tunnel sub-portuale e alla Diga foranea di Genova (art. 7, co. 4-quater e 4-quinquies)

Nel corso dell'esame in **sede referente al Senato** al **Commissario straordinario per la ricostruzione del "Ponte Morandi"** sono stati attribuiti anche i compiti relativi al coordinamento e al monitoraggio delle attività dei soggetti attuatori relativi al **Tunnel sub-portuale** e alla **Diga foranea di Genova**.

Proroga in materia di contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo (art. 7, co. 4-sexies)

In **sede referente al Senato** è stata prorogata dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 la facoltà, in deroga all'art. 328 del codice della navigazione, che tutti i **contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo** siano stipulati dal comandante della nave o dall'armatore (anche da un suo procuratore).

Disposizioni su trasporti eccezionali (art. 7, co. 4-septies)

In **sede referente al Senato**, si è intervenuti sulla disciplina dell'art. 7-bis del decreto-legge n. 146 del 21 ottobre 2021, contenente disposizioni urgenti in materia di **trasporti in condizioni di eccezionalità**, prevedendo tra le altre cose che il termine originariamente fissato al 30 marzo 2025 per la sospensione dell'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto di cui all'art. 10, co. 10-bis, del codice della strada, venga posticipato al 30 marzo 2026.

Linea 2 Metropolitana Torino (art. 7, co. 4-octies)

Nel corso dell'esame in **sede referente al Senato** è stata autorizzata una spesa di 150 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026 per la realizzazione della **Linea 2 della metropolitana di Torino**.

Interventi Ferrovie dello Stato (art. 7, co. 4-novies)

In **sede referente al Senato** è stato prorogato dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine entro cui devono essere **eseguite o contabilizzate le lavorazioni**, da parte delle società del gruppo **Ferrovie dello Stato**, affinché il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti possa riconoscere alla società maggiori somme a titolo di revisione dei prezzi. Il pagamento è subordinato alla verifica da parte del ministero dell'effettivo fabbisogno aggiuntivo, che deve essere richiesto da Rete Ferroviaria Italiana Spa entro il 31 gennaio 2026. A tal fine, si autorizza una spesa di 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Brevetti assistente bagnanti (art. 7, co. 4-decies)

In **sede referente al Senato** si è intervenuti per garantire continuità al servizio di **assistente bagnanti per la stagione balneare 2025**, prevedendo che i **brevetti** di cui all'art. 2, co. 1, lettere *d)*, *e)* e *f)*, del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 85 del 29 maggio 2024, in corso di validità alla data del 30 settembre 2024, con termine di scadenza compreso tra il 1° ottobre 2024 e il 29 settembre 2025, restano validi fino al 30 settembre 2025.

Requisiti assistenti bagnanti (art. 7, co. 4-undecies)

Sempre in **sede referente al Senato** e sempre per garantire continuità al servizio di **assistenza ai bagnanti per la stagione 2025**, si è previsto che l'efficacia del requisito della maggiore età di cui al decreto adottato ai sensi dell'art. 10, co. 3-*quinquies*, del decreto-legge n. 228 del 30 dicembre 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, per lo svolgimento dell'attività di assistente bagnante, è sospeso dalla data di entrata in vigore della presente disposizione fino al 30 settembre 2025.

Proroga termini in materie di competenza del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale (art. 8)

Si prevede per il 2025 un **finanziamento aggiuntivo di 2,34 milioni di euro** relativo a misure per la **sicurezza degli uffici e del personale all'estero**.

Riassegnazione fondi Afghanistan al bilancio del MAECI (art. 8-bis)

In sede referente al Senato si è provvisto, anche per il 2025, alla riassegnazione al bilancio del MAECI dei fondi destinati – fino al 2020 – al sostegno delle forze armate e di sicurezza afgane, non più impiegati dopo il ritiro del contingente internazionale e in corso di restituzione.

Proroga termini in materie di competenza del Ministero della Difesa (art. 9, co. 1 e 5)

Si proroga al **31 dicembre 2025** il termine del regime transitorio del collocamento in ausiliaria, di cui all'art. 2229, co. 1 del Codice dell'ordinamento militare e si apportano modifiche al successivo art. 2230, relativo alla definizione delle unità di personale da collocare in ausiliaria.

Digitalizzazione processi penali militari (art. 9, co. 2)

Si proroga fino al **31 dicembre 2025** la previsione, introdotta durante l'emergenza da Covid-19, che consente il deposito in via informatica di atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari.

Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari (art. 9, co. 3 e 4)

Si introducono disposizioni transitorie riguardanti la rappresentatività, i distacchi e i permessi retribuiti delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari (APCSM).

Tirocinio dei magistrati (art. 10, co. 1 e 2)

Si riduce da **18 a 12 mesi** la durata del tirocinio previsto per i magistrati ordinari, anche con riferimento a coloro che risultano idonei nei concorsi banditi fino al 31 dicembre 2024.

Proroga termini in materia di esclusione da procedure di mobilità per il personale del Ministero della Giustizia (art. 10, co. 3)

Si differisce ulteriormente fino al **1° gennaio 2026** l'applicazione della disciplina in materia di mobilità volontaria per il personale del Ministero della Giustizia.

Rispristino sezioni distaccate insulari (art. 10. Co. 4-6)

Si proroga al **31 dicembre 2025** l'operatività delle sezioni distaccate insulari di tribunale di Ischia, Lipari e Portoferraio.

Intercettazioni mediante infrastrutture digitali interdistrettuali (art. 10, co. 7)

Si proroga al **31 dicembre 2025** il termine a partire dal quale dovranno essere utilizzate le cosiddette **infrastrutture digitali interdistrettuali** per compiere le operazioni di **intercettazione nei procedimenti penali**.

Proroga del divieto di comando, distacco o assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia (art. 10, co. 8)

Si proroga al **31 dicembre 2025** il **divieto di comando, distacco o assegnazione** ad altre amministrazioni del **personale non dirigenziale** dell'amministrazione della **giustizia**, salvo che vi sia il nulla osta dell'amministrazione stessa.

Modifiche alla legge n. 126 dell'11 maggio 2004 (art. 10-bis)

Nel corso dell'esame in **sede referente al Senato** è stata introdotta una norma di interpretazione autentica dell'art. 2, co. 1, del decreto-legge n. 66 del 2004 in tema di termini di presentazione della domanda e di ripristino del rapporto di impiego del **pubblico dipendente sospeso o collocato anticipatamente in quiescenza** a seguito di un **procedimento penale** conclusosi con una sentenza di **proscioglimento** o con un decreto di **archiviazione**.

Proroga in materia di patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori (art. 10, co. 2-bis)

In **sede referente al Senato** è stata prorogata di un ulteriore anno la disciplina transitoria che consente l'iscrizione all'albo per il **patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori** a coloro che siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente prima della riforma forense del 2012.

Proroghe in materia di abilitazione all'esercizio della professione forense (art. 10, co. 2-ter e 8-bis)

Nel corso dell'esame in **sede referente al Senato** è stata differita di un anno, tra le altre cose, l'entrata in vigore della nuova disciplina dell'esame di Stato per l'**abilitazione all'esercizio della professione di avvocato**. Le nuove modalità di svolgimento delle prove entreranno quindi in vigore a partire dalla sessione d'esame 2026 anziché dalla sessione 2025.

Disposizioni in materia di fuori ruolo dei magistrati (art. 10, co. 8-ter)

In **sede referente al Senato** si è prevista l'applicazione della riforma in materia di **ricollocaimento dei magistrati** a seguito dell'**assunzione di incarichi politico-amministrativi apicali**, presso amministrazioni pubbliche titolari di interventi PNRR, solo agli incarichi assunti dopo il 31 agosto 2026.

Disposizioni su termini in materie di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (art. 11, co. 1)

Si proroga dal 1° gennaio 2024 al **1° gennaio 2025** il termine da cui decorre l'obbligo di **incremento di energia termica da fonti energetiche rinnovabili (FER)** nelle forniture di energia superiori a 500 TEP annui.

Termini in materia di ripermetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale (art. 11, co. 2)

Sopprimendo le parole "da adottare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", si elimina il termine ordinatorio previsto dall'art. 17-*bis*, co. 1, del decreto-legge n. 152 del 6 novembre 2021: la disciplina prevedeva un termine acceleratorio per l'effettuazione della ricognizione e la **ripermetrazione dei siti contaminati** attualmente classificati di **interesse nazionale**.

Tempistiche di iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (art. 11, co. 2-*bis*)

In **sede referente al Senato** sono state introdotte disposizioni volte a differire al 14 aprile 2025 il termine per l'**iscrizione**, al **Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI)**, da parte di enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, nonché da parte di tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti da questi delegati.

Differimento della contabilizzazione della quota di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa prodotti da fasci di frutti di olio di palma vuoti e da PFAD (art. 11, co. 2-*ter*)

In **sede referente al Senato** è stato differito dal 1° gennaio 2025 al 1° gennaio 2026 il termine oltre il quale non è più ammessa la **contabilizzazione**, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di **consumo di energia da fonti rinnovabili**, della **quota di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa** prodotti a partire da **fasci di frutti di olio di palma vuoti** e acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD), salvo che essi siano certificati come a basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni.

Termine di applicazione degli obblighi di immissione in consumo di biocarburanti per i fornitori di metano e di biometano per il trasporto stradale e ferroviario (art. 11, co. 2-*quater*)

In **sede referente al Senato** si è stabilito che gli **obblighi di immissione in consumo di energia da fonti rinnovabili** previsti dall'art. 39 del decreto legislativo n. 199 del 2021, si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2026 con esclusivo riguardo: ai fornitori di metano,

immesso in consumo per il trasporto stradale e ferroviario; ai fornitori di biometano o di biogas per trasporti, immesso in consumo per il trasporto stradale e ferroviario.

Destinazione del cinque per mille (art. 12)

Si estende di un ulteriore anno il regime transitorio relativo al **cinque per mille Irpef** per le **Organizzazioni non lucrative di utilità sociale** iscritte all'anagrafe delle ONLUS al 22 novembre 2021, prevedendo che esse continuino ad essere destinatarie della quota del cinque per mille fino al 31 dicembre 2025.

Proroga del termine di stipula contratti assicurativi a copertura di rischi catastrofali a danno di beni materiali delle imprese italiane (art. 13)

Disposta una proroga al **31 marzo 2025** del termine, originariamente fissato al 31 dicembre 2024, entro cui le imprese con sede legale in Italia – e quelle non residenti con stabile organizzazione in Italia – sono tenute alla stipula di **contratti assicurativi** a copertura di **rischi catastrofali a danno dei beni materiali**.

Proroga disciplina Camere di commercio (art. 13, co. 1-bis)

In **sede referente al Senato** si è stabilito di prorogare per altri due mandati la **disciplina transitoria** relativa alle **giunte delle Camere di commercio** che sono state interessate da processi di accorpamento tra Camere di commercio stesse.

Credito d'imposta incentivi Transizione 5.0 (art. 13, co. 1-quinquies)

In **sede referente al Senato** si è chiarito che il **credito d'imposta Transizione 5.0** è riconosciuto anche se gli investimenti agevolabili sono sostenuti antecedentemente alla presentazione della relativa domanda di accesso, a condizione che siano effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Proroga dell'applicazione delle disposizioni in materia di riporzionamento dei prodotti preconfezionati (art. 13, co. 1-sexies)

In **sede referente al Senato** è stato prorogato dal 1° aprile 2025 al 1° ottobre 2025 il termine di decorrenza per applicare la misura – introdotta dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 – che impone al produttore di **informare**, mediante **specifica etichetta**, dell'avvenuta **riduzione di quantità di un prodotto preconfezionato**.

Premio aggiuntivo a carico dei soggetti finanziatori sul volume complessivo garanzie del fondo PMI (art. 13, co. 1-septies)

In **sede referente al Senato** si è posposto all'adozione di un decreto interministeriale il versamento del **premio aggiuntivo** – previsto dalla Legge di bilancio 2025 – che dovrebbe

versare chi eroga i **finanziamenti bancari** garantiti dal **fondo di garanzia per le piccole e medie imprese**.

Proroga del termine credito d'imposta e contributo a fondo perduto riconosciuto alle imprese turistico alberghiere e ricettive (art. 14, co. 1)

Disposta una proroga al **31 dicembre 2025** (anziché al 31 dicembre 2024) del **credito d'imposta** e del **contributo a fondo perduto** riconosciuto alle **imprese turistico-alberghiere e ricettive** in relazione alle spese sostenute per interventi in materia edilizia e per la digitalizzazione d'impresa.

Proroga semplificazioni per impianti fotovoltaici in strutture turistiche o termali (art. 14, co. 2)

Si proroga dal 31 dicembre 2024 al **31 dicembre 2025** il termine fino al quale i progetti di nuovi **impianti fotovoltaici** di potenza **fino a 1 MW** ubicati in aree nella disponibilità di **strutture turistiche o termali** possono essere realizzati previa **dichiarazione di inizio lavoro asseverata (DILA)**.

Contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato (art. 14, co. 3)

Nell'ambito della disciplina dei **contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato** si modifica la norma transitoria riguardante uno dei presupposti di ammissibilità – le cosiddette “**causali**” – di una durata dei contratti superiore a dodici mesi e in ogni caso non superiore a ventiquattro mesi. La causale transitoria è costituita da esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate da atti tra datore di lavoro e dipendente stipulati entro un determinato termine, il quale viene ora prorogato dal 31 dicembre 2024 al **31 dicembre 2025**. Resta fermo che la causale è valida solo qualora i contratti collettivi di lavoro applicati in azienda non individuino le fattispecie di ammissibilità della medesima durata in deroga.

Rinvio dell'operatività dell'organo consultivo di tutela degli interessi dei tifosi nelle società sportive professionistiche (art. 15, co. 1)

Si rinvia dal 31 dicembre 2024 al **31 dicembre 2025** il termine a decorrere dal quale si applicano le disposizioni in materia di costituzione di un **organo consultivo rappresentativo delle tifoserie** negli atti costitutivi delle **società sportive professionistiche**.

Misure relative alla “Città dello sport” di Roma (art. 15, co. 2)

Si proroga fino al **31 dicembre 2027** la facoltà dell'Agenzia del demanio di ricorrere alla **procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara** per l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione di interventi di

riqualificazione della “**Città dello sport**” di **Roma**. Per tali finalità, l'Agenzia del demanio è autorizzata ad affidare la progettazione, la realizzazione e la gestione anche per lotti funzionali e ricorrendo ad iniziative di partenariato pubblico privato, la cui valutazione è effettuata d'intesa con la Regione Lazio e il Comune di Roma Capitale, in ragione dei principi di sussidiarietà verticale, in materia di partenariato pubblico-privato delle pubbliche amministrazioni, e dei contenuti delle decisioni Eurostat. Per le stesse finalità di riqualificazione e riconversione l'Agenzia, d'intesa con gli enti territoriali, può utilizzare la concessione del diritto di superficie sullo stesso o parte di esso per una durata non superiore a novant'anni o ricorrere alla valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione, per la stessa durata, in funzione del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa.

Disposizioni in materia di finanziamento sportivo (art. 15, co. 2-bis)

In **sede referente al Senato** si è previsto che, per il 2025, una quota fino a 4 milioni di euro delle eventuali maggiori entrate del gettito destinato al finanziamento del movimento sportivo nazionale siano destinate ad alimentare il **Fondo per il professionismo negli sport femminili**.

Termine riguardante l'attività istruttoria per la determinazione dei Livelli essenziali delle prestazioni (art. 16)

Si prevede che, dal 5 dicembre 2024 fino al **31 dicembre 2025**, l'attività istruttoria per la **determinazione dei Livelli essenziali delle prestazioni (LEP)** e dei relativi costi e fabbisogni standard sia svolta presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che potrà avvalersi del personale e delle risorse destinate alla segreteria tecnica istituita dalla Legge di Bilancio del 2023 nell'ambito della Cabina di regia per la determinazione dei LEP.

Proroga di termini in materia di editoria (art. 17)

Si dispone la proroga per un ulteriore biennio di tre **misure agevolative** a favore delle **imprese editrici di quotidiani e periodici**, in particolare in materia di quota di copie vendute necessaria per accedere ai contributi diretti, di parificazione dell'ammontare del contributo minimo a quello percepito nel 2019 e di posticipazione del pagamento dei costi certificati fino a sessanta giorni dopo l'incasso del saldo del contributo.

Contributo per la conservazione degli archivi delle imprese radiofoniche private che svolgono attività d'informazione di interesse generale (art. 17-bis)

In **sede referente al Senato** si è disposto che anche per il 2025 sia erogato il contributo, pari a 2 milioni, volto a favorire la **conversione in digitale** e la **conservazione degli archivi multimediali** delle **imprese radiofoniche private** che svolgano attività di informazione di **interesse generale**.

Proroga misure per la tutela funzionale e processuale del personale dei servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica (art. 18, co. 1)

Prorogati dal 31 dicembre 2024 al **30 giugno 2025** i termini di efficacia di alcune disposizioni previste, in via transitoria, dal decreto-legge n.7 del 2015 in materia di **garanzie funzionali** e di **tutela**, anche processuale, del **personale** e delle **strutture dei servizi di informazione per la sicurezza** (AISI, AISE e DIS). Fino a tale data: il personale dei servizi può, previa autorizzazione, porre in essere condotte previste dalla legge come reato anche in relazione ad una specifica serie di **delitti con finalità di terrorismo**; al **personale delle Forze armate** adibito alla tutela delle strutture e del personale dei servizi di informazione per la sicurezza può essere attribuita la qualifica di **ufficiale o di agente di pubblica sicurezza** con funzioni di polizia di prevenzione; le **identità di copertura** degli addetti dei servizi di sicurezza possono essere utilizzate negli **atti dei procedimenti penali** dandone comunicazione all'autorità giudiziaria con modalità riservate; l'autorità giudiziaria – su richiesta dei vertici del DIS, dell'AISI e dell'AISE – autorizza gli addetti dei servizi di informazione per la sicurezza a **deporre nel processo penale con identità di copertura** ove sia necessario mantenere celate le loro vere generalità nell'interesse della sicurezza dello Stato o per tutelarne l'incolumità.

Proroga in materia di autorizzazione del personale dei servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica a svolgere colloqui personali con detenuti (art. 18, co. 2)

Si proroga dal 31 dicembre 2024 al **30 giugno 2025** il termine entro il quale il Presidente del Consiglio può delegare i **direttori delle Agenzie d'informazione** per la sicurezza interna e esterna (AISI e AISE) o altro personale delegato a svolgere **colloqui investigativi con i detenuti** ai fini di **prevenzione del terrorismo internazionale**.

Disposizioni riguardanti termini in materia di agricoltura (art. 19)

Si estende, a regime, l'applicazione delle misure per il **contenimento** della diffusione del batterio della *Xylella fastidiosa* contenute nell'art. 8-ter, co. 1 e 2-bis, del decreto-legge n. 27 del 2019.

In materia di pesca e acquacoltura (art. 19, co. 1-quater)

In **sede referente al Senato** è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine, originariamente previsto al 31 marzo 2025, per l'adempimento dell'**obbligo assicurativo** da parte delle **imprese della pesca e dell'acquacoltura**.

Proroga degli interventi previsti dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura (art. 19-bis)

In **sede referente al Senato** sono stati prorogati al 31 dicembre 2025 alcuni interventi connessi alla tutela dell'ecosistema marino, della concorrenza e della competitività delle

imprese nazionali previsti nell'ambito del **Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura**.

Proroga misure di sostegno e delle attività di assistenza in favore dei profughi dall'Ucraina titolari del regime di protezione temporanea (art. 20)

Si introducono disposizioni finalizzate a garantire la prosecuzione fino al **31 dicembre 2025** delle **misure di accoglienza e assistenza** nei confronti dei **profughi dall'Ucraina** titolari del **regime di protezione temporanea**, prorogato in sede di Unione europea fino al 4 marzo 2026, e a consolidare nelle forme ordinarie le relative misure, cessato lo stato di emergenza, riconducendole in capo alle amministrazioni ordinariamente competenti.

Proroga del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile (art. 20-bis)

In **sede referente al Senato** si è intervenuti sul co. 394 della Legge di Bilancio 2015), relativo al **Fondo per il contrasto alla povertà minorile**, prorogandolo fino al 2027 e fissando l'ammontare dei contributi, concessi sotto forma di credito di imposta, per i versamenti effettuati a suo sostegno da parte delle fondazioni bancarie. Tali contributi sono fissati a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

Autocertificazioni dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea (art. 21, co. 1 e 2)

Vengono abrogate alcune disposizioni relative all'**autocertificazione degli stranieri non cittadini dell'Unione europea**, contenute in un decreto-legge del 2012, ripristinando al contempo previsioni che allora furono espunte (si tratta delle disposizioni che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare dichiarazioni sostitutive, le cosiddette autocertificazioni, riguardanti gli stati, le qualità personali e i fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani).

Esercizio associato delle funzioni fondamentali dei piccoli Comuni (art. 21, co. 3)

Si interviene sull'art. 14 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, disponendo l'abrogazione dei commi 31-ter e 31-quater relativi all'**esercizio associato delle funzioni fondamentali dei piccoli Comuni**.

Abrogazione della disciplina sanzionatoria per gli inadempimenti degli obblighi di vaccinazione contro il Covid-19, estinzione dei relativi procedimenti sanzionatori e annullamento delle sanzioni (art. 21, co. 4 e 5)

Viene **abrogata** la disciplina che comminava una **sanzione amministrativa pecuniaria** per le **violazioni degli obblighi di vaccinazione contro il Covid-19** e si dispone l'**estinzione**

dei relativi procedimenti sanzionatori e l'annullamento delle sanzioni già irrogate. Restano acquisite al bilancio dello Stato le somme già versate, in ragione delle sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto (28 dicembre 2024).

Sanzioni e controlli Covid-19 (art. 21, co. 5-octies, 5-novies e 5-decies)

In **sede referente al Senato** sono state introdotte modifiche all'art. 4 del decreto-legge n. 19 del 25 marzo del 2020, che disciplina **controlli e sanzioni** per la **violazione delle misure urgenti** adottate per evitare la **diffusione da Covid-19**. Modificato anche l'art. 2 del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020, in materia di sanzioni amministrative e controlli per violazioni delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19. Si è intervenuti sui procedimenti amministrativi non ancora conclusi limitatamente ai profili inerenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative, anche accessorie, dei decreti sopra citati.